



Cari amici, in questi ultimi tempi non si fa che un gran parlare tra crisi politica, crisi economica, Cassazione ecc., riforma elettorale, funzionamento della giustizia ecc., dimenticando argomenti che, seppur più tecnici, pesano sulle spalle di noi avvocati. Uno tra i tanti la riforma forense: ricordate le dispute, le polemiche, le domande e quant'altro di mesi fa? Personalmente mi viene da chiedermi *"Che fine ha fatto baby Jane?"*. Tante, come sappiamo, sono state le novità introdotte dalla riforma e una di esse era, appunto, l'esercizio della professione forense mediante l'obbligatoria costituzione di società di capitali esclusivamente tra professionisti. A distanza di nove mesi dall'approvazione della riforma forense, come un vero parto, la società tra avvocati pare

*"non s'ha da fare"*, perché la legge che ha riformato l'ordinamento professionale, dal 4 agosto ultimo scorso non ha ufficialmente avuto seguito per quanto concerne i sodalizi professionali tra avvocati. Infatti, la riforma ha affidato all'esecutivo una delega puntuale in materia, scaduta agli inizi del mese di agosto 2013: il governo, secondo la riforma forense, avrebbe dovuto emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa un decreto legislativo per determinare l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria. Tuttavia, per una precisa scelta, l'esecutivo non ha dato attuazione alla delega in questione trattandosi, secondo quanto affermato dal sottosegretario di turno, di una esplicita scelta politica del governo per non incorrere in nuove condanne da parte della UE con la

*"c*  
*reazione di una disciplina speciale"*.

Secondo quanto indicato nel testo di legge, lo svolgimento dell'attività forense era consentito in maniera esclusiva ad unioni in forma societaria partecipate da avvocati iscritti all'albo professionale dell'Ordine di appartenenza. Se ne ricavava, a contrario, un divieto per gli avvocati di dare vita a gruppi interprofessionali, costituiti da avvocati ed altri professionisti. Del resto, la legge n. 247/2012 aveva modificato la legge 183/2011, nella parte in cui quest'ultima introduceva

*"la facoltà"*

pe ogni tipologia di professione di dar vita ad una società di professionisti iscritti nei rispettivi ordini. La riforma forense del 2012 aveva, invece, introdotto una vera restrizione che, a seguito del mancato esercizio della delega, è rimasta solo scritta su carta. Le reazioni ad una simile scelta politica sono, come è ovvio, diverse e contrastanti. All'atto pratico, le conseguenze di tale indirizzo sull'avvocatura quali sono? Innanzi tutto non c'è più l'

*"obbligo"*

di esercitare la professione mediante la costituzione di società di capitali ma, una tale soluzione resta nella libertà di scelta degli avvocati e dei singoli studi. E laddove le soluzioni e le modalità di azione sono poste sotto forma di libertà di scelta, resta senza dubbio salvaguardata, appunto,

## **Riforma forense: "Quo vadis"?**

Scritto da Paola Tullio

Mercoledì 11 Dicembre 2013 18:10

---

la libertà, l'indipendenza e l'autonomia della professione forense, nel rispetto assoluto delle caratteristiche fondamentali che contraddistinguono il quotidiano lavoro dell'avvocato. Al di là dei dibattiti, delle scelte che si fanno e delle condivisioni o meno della non attuazione dell'obbligatoria costituzione delle società di capitali, allo stato dei fatti, riflettendoci, resta salvaguardata effettivamente la libertà dell'avvocato. Non si può imprigionare come una corda al collo l'attività dell'avvocato a situazioni e realtà che con il senso profondo della professione forense non hanno nulla a che vedere, come, appunto, la forma di società di capitali. La prima cosa che si apprende già dall'università è che, al di là delle aspirazioni di ciascuno, l'avvocato è un

*"libero"*

professionista e, se il vocabolario non tradisce, in quanto tale scevro da forme di dipendenze da qualsivoglia struttura o potere forte. Ebbene è questa "libertà" che costituisce l'essenza primaria del lavoro dell'avvocato, che sarebbe stata "contraddetta" con l'istituzione obbligatoria di società di professionisti, anche a scapito della tutela del cittadino.

**Paola Tullio**

**Avvocato del foro di Roma**

**Addetto stampa di A.T.R.**